



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 294 del 12-12-2023

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023.

PRESO ATTO del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della legge n. 208/2015 è abrogato.

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, il citato art. 23, stabilisce al co. 3 che: "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

VISTO il CCNL 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del CCNL 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non

siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi" ...;

2. L'importo di cui al co. 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2020; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.Lgs n. 165/2001; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 5, lett. a).

3. "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del CCNL 1 gennaio 1999, come modificato dall'art. 4, co. 4 del CCNL 5 ottobre 2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, co. 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le pre-visioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b)
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co. 2, lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies”.

VISTO l'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale: “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL 22 gennaio 2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del CCNL 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL 5 ottobre 2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del CCNL 14 settembre 2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;

- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14 settembre 2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, co. 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;

RILEVATO che il fondo 2021 è stato costituito con apposito atto di determina, in ossequio al disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

PRESO ATTO delle disposizioni normative che hanno posto vincoli all'ammontare del trattamento accessorio per il personale ed in particolare:

– l'art. 1, co. 456 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, come illustrato dalla Ragioneria Generale dello Stato;

– l'art. 1, co. 236 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

– il citato art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

– il citato art. 67, co. 7 del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (non più facenti parte per gli enti con la dirigenza del Fondo ma stanziati direttamente a bilancio) avvenga nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

PRESO ATTO che tali tagli sono permanenti;

ASSUNTO che al 31 dicembre 2018 il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato era di 70,25 unità (considerando i part time pro quota) e che alla data del 31.12.2022 il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato è di 46 unità (considerando i part time pro quota ed usando come dato medio il numero dei cedolini emessi nel corso dell'anno) e che quindi non si è determinato alcun aumento del personale in servizio. Per cui, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, il tetto del fondo per la contrattazione decentrata del personale e non deve essere modificato né in aumento né in diminuzione;

Atteso che il Comune di Randazzo con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2019 ha approvato il dissesto economico finanziario;

PRESO ATTO che il fondo 2023 risulta costituito dalle voci da prospetto allegato;

VISTA la costituzione del fondo 2023 e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PRESO ATTO che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti con appositi atti determinativi;

SI PROPONE

– Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integra-zioni.

– Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2023, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

– Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	47.227,86
Indennità di comparto anno 2023	41.893,79
Indennità asilo nido	1.859,10

– Di impegnare l'ulteriore somma di € 120.000,00 per il finanziamento degli altri istituti contrattuali relativo al Fondo per l'anno 2023 negli appositi capitoli del redigendo bilancio di 2023/2025, esercizio finanziario 2023.

– Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 287 del 12-12-2023
Reg. Gen. N. 997 del 13-12-2023

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
FRANCESCO GIARDINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Impegno N.	293 del 12-12-2023 a Competenza	CIG
5° livello	01.11-1.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo	8904 / <i>Articolo</i> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ART.5 DPR 333/90	
Causale	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023.	
Importo 2023	Euro 120.000,00	

Addì 13-12-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI